



IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
- III Sezione Civile -

Il giudice istruttore

letti gli atti del procedimento n. del R.G. dell'anno

TRA

, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante in
carica, (c.f. con sede
legale in c/o -C.F. e P. IVA
rappresentata difesa - congiuntamente e disgiuntamente dagli
avvocati e elettivamente domiciliata in
) alla

- ricorrente -

Contro

, in persona del rappresentante legale in carica, con sede
in alla - Codice Fiscale ed iscrizione
al Registro delle Imprese di n.
rapp. e dif. Dall'avv.

- resistente -

sciogliendo la riserva formulata in udienza;

OSSERVA





La società [redacted] ha proposto ricorso ex art. 700 cpc nei confronti della [redacted] al fine di ottenere l'emissione di un provvedimento in via d'urgenza, diretto a "riattivare e/o ripristinare il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. [redacted] intestato a [redacted]".

A tal fine precisava che il rapporto di conto corrente oggetto di causa n. [redacted] è stato acceso presso la filiale [redacted] di [redacted] in data [redacted] e che il recesso operato da [redacted] era da considerarsi illegittimo, giacché frutto di condotta abusiva, palesemente contrastante con i canoni di buona fede e correttezza in quanto la Banca solo apparentemente aveva avuto una condotta rispettosa dei canoni contrattuali, ma, in realtà, aveva effettuato un recesso dal rapporto di conto corrente con [redacted] perchè la società ricorrente era riconducibile al [redacted] che era ritenuta "persona sgradita dal sistema bancario" poiché coinvolto nel recente passato in procedimenti giudiziari.

Per tale motiva la Banca non potendo, di fatto, utilizzare a sostegno del recesso la suddetta motivazione, in quanto avrebbe dovuto renderla palese e porla alla base di un recesso/risoluzione per giusta causa, era ricorsa al recesso ad nutum con preavviso in maniera da ritenersi abusiva.

Secondo la ricorrente tale condotta era da ritenersi illegittima anche per i seguenti motivi: il conto corrente in questione è un ordinario rapporto di corrispondenza, che non prevede alcuna apertura di credito, per cui non vi era alcun rischio di perdita per la Banca convenuta; alla data del [redacted] il conto corrente in questione recava un saldo attivo di Euro [redacted] il recesso è stato operato, contestualmente, nei confronti anche di [redacted] e di [redacted], oltre che da ultimo di [redacted], ossia tutte società ritenute dalla Banca convenuta riconducibili al [redacted] e alla [redacted].





La ricorrente ha, altresì, dedotto di essersi attivata per reperire altre valide alternative sul mercato creditizio senza risultato in quanto gli istituti di credito interpellati hanno respinto la richiesta.

Pertanto, la ricorrente non disponendo di altri rapporti di c/c e in virtù dell'illegittimo recesso della Banca dal c/c di corrispondenza n. è del tutto impossibilitata a compiere qualsivoglia necessaria operazione bancaria, sia in entrata che in uscita con gravi ripercussioni non solo alla stessa società ricorrente, minandone il regolare esercizio di impresa, ma anche ai suoi creditori ed anche pagare i suoi dipendenti, i fornitori, le utenze, assolvere ai propri obblighi nei confronti del Fisco e degli Enti previdenziali.

Ciò in quanto le operazioni bancarie a compiersi, per natura, quantità e valore non possono assolutamente essere eseguite mediante contanti.

In conclusione la ricorrente chiedeva condannare a riattivare e/o ripristinare il rapporto di conto corrente di corrispondenza n. intestato a . oltre condannare a pagare a , per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del ripristino e/o riattivazione del rapporto di conto corrente n. e al pagamento del risarcimento di tutti i danni patiti.

Instaurato il contraddittorio, si è costituita la banca resistente la quale ha chiesto il rigetto del ricorso cautelare poiché infondato in fatto ed in diritto, perché non era stata enunciata l'azione relativa al giudizio di merito perché non vi era alcun elemento concreto su cui fondare il periculum in mora né il fumus boni iuris.





Rappresentava la resistente di aver agito in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 c.c.. poiché il preavviso notificato dalla banca ai fini dell'esercizio del diritto di recesso dal contratto di conto corrente è da ritenersi legittimo ed efficace mentre era sfornito di prova l'assunto di parte ricorrente che la banca avesse esercitato il diritto di recesso in virtù della riconducibilità della società ricorrente al _____ o alla _____ in quanto il recesso era stato legittimamente esercito in ossequio all' art.13 regolante il contratto di conto corrente di corrispondenza avendo garantito un preavviso di due mesi come chiarito anche dall'Arbitro bancario all'esito del promosso reclamo, a mezzo pec del _____ Preliminarmente va affermata l'ammissibilità e proponibilità del presente ricorso.

Fatte queste premesse va rilevato che nel merito il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, nell'ambito della disciplina codicistica dei contratti bancari, ed in particolare del contratto di apertura di credito e delle operazioni bancarie in conto corrente, è prevista una specifica disciplina in tema di recesso.

L'art. 1845 cc prevede, infatti, per l'ipotesi di contratto di apertura di credito a tempo determinato, che la banca, salvo patto contrario, non possa recedere dal contratto prima della scadenza del termine previsto, se non per giusta causa. In tal caso si determina l'immediata sospensione dell'utilizzabilità del credito. Per l'ipotesi di contratto a tempo indeterminato, invece, la norma prescrive la facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal contratto ad nutum, purché ne venga dato preavviso alla controparte nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni.





Analogamente per le operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 1855 cc sancisce che se l'operazione è regolata a tempo indeterminato ciascuna delle parti può liberamente recedere dal contratto, purché vi sia il rispetto del termine di preavviso suddetto.

Com'è noto dette previsioni normative trovano la loro ratio nella esigenza di tutelare, da un lato, l'interesse di ciascuna parte del contratto di durata all'esercizio della facoltà di recesso, facoltà che le permette durante l'attuazione del rapporto di verificare il permanere della rispondenza ai propri interessi del contratto in essere, dall'altro, lo specifico interesse del debitore a riporre affidamento sul credito concesso dalla banca per un apprezzabile lasso di tempo nell'ambito dei rapporti di finanziamento.

È infatti noto, sotto questo secondo specifico profilo, che l'interruzione della erogazione del credito da parte della banca genera molteplici conseguenze sulla capacità operativa del debitore, evidentemente, quando il contratto di apertura di credito è stato stipulato in funzione strumentale all'esercizio dell'attività di impresa, come usualmente accade per tale tipo di contratto, non possono che riverberarsi negativamente sulla medesima attività, ostacolandone il normale svolgimento con ricadute negative su eventuali altri rapporti bancari ed in generale commerciali che il recesso anche solo di una impresa bancaria produce come conseguenza dello scambio di informazioni.

Con riguardo all'obbligo di preavviso, la giurisprudenza si è poi particolarmente interrogata sulla portata della autonomia negoziale rimessa alle parti dall'art. 1845 cc.

Ed infatti, ad avviso della giurisprudenza di legittimità in materia, la norma in esame, contenendo un esplicito rinvio alla volontà delle parti in ordine alla durata del preavviso, lascia alla loro privata autonomia, non solo la





scelta inerente la durata del termine di preavviso, ma anche la scelta di derogare pattiziamente a detto obbligo. (cfr. Cass. n. 2642 del 2003; Cass. n. 9307 del 1994 e Cass. n. 11566 del 1993) senza tuttavia che il preavviso possa essere eliminato del tutto in conformità ai principi generali che regolano l'esercizio del diritto di recesso nei contratti di durata, in cui il recesso unilaterale è normalmente consentito, se il rapporto è a tempo determinato, solo per giusta causa e con effetti immediati, se il rapporto è, invece, a tempo indeterminato, anche senza giusta causa, ma con preavviso.

La Giurisprudenza ha, altresì, chiarito che la clausola di buona fede opera nella esecuzione del contratto come criterio di reciprocità, imponendo a ciascuna delle parti un dovere giuridico autonomo di preservare gli interessi della controparte nei limiti del cd. apprezzabile sacrificio.

Si ritiene, altresì, che il giudice è tenuto a verificare se il recesso operato dalla banca, anche se giustificato dal verificarsi di una circostanza contemplata in contratto come giusta causa, non abbia invece costituito «una reazione sproporzionata rispetto a quanto in concreto accaduto e rispetto al temperamento degli interessi sottostante alla astratta previsione contrattuale»; perché il recesso possa essere considerato legittimo, dunque, va sempre appurato se le sopravvenienze poste a giustificazione del recesso stesso abbiano fatto o meno sorgere nella banca la necessità di esercitare un legittimo potere di autotutela privata, o se, piuttosto, le medesime circostanze si siano tradotte in un mero pretesto per reagire a decisioni non gradite del cliente, intervenute ad esempio in altri rapporti, o per liberarsi improvvisamente dal vincolo negoziale (cfr. in particolare Cass. n. 6923 del 2005).

E' ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nonostante la presenza di una giusta causa tipizzata di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo determinato di cui all'art. 1845, comma 1,





c.c., il giudice deve accertare se il comportamento esecutivo della banca sia qualificabile in termini di imprevedibilità e arbitrarietà. In questo senso, fra le tante Cass. 13 agosto 2004, n. 15769, in Dir. fall., 2005, 895 ss. e più di recente Cass., 24 agosto 2016, n. 17291)

E' notorio che l'illegittima interruzione del credito da parte dell'intermediario genera una serie di conseguenze (impossibilità di eseguire transazioni in conto corrente fino all'apertura di un nuovo rapporto presso un altro istituto bancario; impossibilità di saldare i debiti esistenti; blocco delle operazioni di acquisto e di vendita; impossibilità di saldare i canoni locativi dell'azienda; inutilizzabilità del servizio RID) suscettibili di determinare la drastica riduzione dell'attività di impresa. Il danno che ne deriva, non facilmente determinabile (in quanto fondato soprattutto su presunzioni), può essere determinato in via equitativa. Il cliente è tenuto, peraltro, a provare (in modo non generico), oltre al danno in sé considerato, anche il nesso causale tra l'illegittimo recesso della banca dal contratto di apertura di credito e il danno risarcibile.

Tuttavia, tale ricostruzione normativa si scontra con la prassi bancaria che attribuisce alla banca la «facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla».

In sintesi il recesso della banca può essere considerato legittimo purché, e a prescindere dal contenuto del contratto stipulato tra le parti, sia stato in concreto esercitato dalla banca per soddisfare un interesse meritevole di tutela della banca stessa e, segnatamente, l'interesse a non continuare il rapporto di finanziamento ove vi siano indici sintomatici della incapacità del debitore di fare fronte alla obbligazione restitutoria.





Nel caso in esame, la peculiarità risiede nella circostanza che la società è titolare esclusivamente di quell'unico rapporto di conto corrente e che secondo la prospettazione del ricorrente la condotta della banca sarebbe stata motivata, non apertamente, dalle vicende finanziarie del gruppo di società cui la medesima ricorrente sarebbe legata e ciò senza che tali aspetti emergessero con chiarezza nel carteggio tra le odierne parti.

Invero l'art. 1833 co. 1^a c.c. rubricato "recesso dal contratto" prevede che, allorquando – come nel caso di specie – il contratto di conto corrente è a tempo indeterminato, "ciascuna delle parti può recedere dal contratto a ogni chiusura del conto, dandone preavviso almeno dieci giorni prima".

La banca resistente, inoltre, ha dato alla ricorrente un preavviso ben più consistente pari a sessanta giorni nel corso dei quali la società non è riuscita a trovare una soluzione alternativa, essendosi limitata a inoltrare la richiesta a un solo altro istituto di credito, senza ricevere alcuna risposta.

La condotta della banca è certamente conforme alla lettera della legge e anzi, considerata l'entità del preavviso accordato alla società, sembra tenere ancora più in conto l'interesse della controparte.

D'altra parte, le argomentazioni delle ricorrente sui reali motivi per cui la resistente avrebbe operato il recesso (appartenenza della ricorrente ad un particolare gruppo imprenditoriale) restano delle suggestioni che non essendo sufficientemente documentate non possono assurgere ad indizio di un comportamento abusivo.

Come la S.C. ha avuto modo di osservare (cfr. Cass. sez. 3^a civ. n. 20106/09): "costituiscono principi generali del diritto delle obbligazioni quelli secondo cui la parti di un rapporto contrattuale debbono comportarsi secondo le regole della correttezza (art. 1175 c.c.) e che l'esecuzione dei contratti debba avvenire secondo buona fede (art. 1375 c.c.). In tema di





contratti, il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. 5.3.2009 n. 5348; Cass. 11.6.2008 n. 15476).

Ne consegue che la clausola generale di buona fede e correttezza è operante, tanto sul piano dei comportamenti del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 c.c.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

I principi di buona fede e correttezza, del resto, sono entrati, nel tessuto connettivo dell'ordinamento giuridico. L'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica (v. in questo senso, fra le altre, Cass. 15.2.2007 n. 3462)". - "Una volta collocato nel quadro dei valori introdotto dalla Carta costituzionale, poi, il principio deve essere inteso come una specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 Cost., e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.

In questa prospettiva, si è pervenuti ad affermare che il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi" e che "criterio rivelatore della violazione dell'obbligo di buona fede oggettiva è quello dell'abuso del diritto", i cui elementi costitutivi vengono individuati attraverso l'apporto dottrinario e giurisprudenziale nei seguenti: 1) la titolarità di un diritto





soggettivo in capo ad un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico; 4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta la controparte”. -“L’abuso del diritto, quindi, lungi dal presupporre una violazione in senso formale, delinea l'utilizzazione alterata dello schema formale del diritto, finalizzata al conseguimento di obiettivi ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati dal Legislatore. È ravvisabile, in sostanza, quando, nel collegamento tra il potere di autonomia conferito al soggetto ed il suo atto di esercizio, risulti alterata la funzione obiettiva dell'atto rispetto al potere che lo prevede”.... “- oggi, i principii della buona fede oggettiva, e dell'abuso del diritto, debbono essere selezionati e rivisitati alla luce dei principii costituzionali - funzione sociale ex art. 42 Cost. - e della stessa qualificazione dei diritti soggettivi assoluti. In questa prospettiva i due principii si integrano a vicenda, costituendo la buona fede un canone generale cui ancorare la condotta delle parti, anche di un rapporto privatistico e l'interpretazione dell'atto giuridico di autonomia privata e, prospettando l'abuso, la necessità di una correlazione tra i poteri conferiti e lo scopo per i quali essi sono conferiti. Qualora la finalità perseguita non sia quella consentita dall’ordinamento, si avrà abuso. In questo caso il superamento dei limiti interni o di alcuni limiti esterni del diritto ne determinerà il suo abusivo esercizio”. -“Il principio della buona fede oggettiva, cioè della reciproca lealtà di condotta, deve accompagnare il contratto nel suo svolgimento, dalla formazione all’esecuzione, ed, essendo espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost., impone a





ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire nell'ottica di un bilanciamento degli interessi vicendevoli, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di norme specifiche. La sua violazione, pertanto, costituisce di per sè inadempimento e può comportare l'obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato". - "Il criterio della buona fede – che è pure criterio interpretativo del contratto ex art. 1366 c.c. – è altresì uno strumento, per il giudice, finalizzato al controllo, anche in senso modificativo o integrativo, dello statuto negoziale; e ciò quale garanzia di contemperamento degli opposti interessi (v. S.U. 15.11.2007 n. 23726 ed i richiami ivi contenuti). Il giudice, quindi, nell'interpretazione secondo buona fede del contratto, deve operare nell'ottica dell'equilibrio fra i detti interessi".... "L'irrilevanza, per il diritto, delle ragioni che sono a monte della conclusione ed esecuzione di un determinato rapporto negoziale, non esclude - ma anzi prevede - un controllo da parte del giudice, al fine di valutare se l'esercizio della facoltà riconosciuta all'autonomia contrattuale abbia operato in chiave elusiva dei principi espressione dei canoni generali della buona fede, della lealtà e della correttezza. Di qui il rilievo riconosciuto dall'ordinamento - al fine di evitare un abusivo esercizio del diritto - ai canoni generali di interpretazione contrattuale. Ed in questa ottica, il controllo e l'interpretazione dell'atto di autonomia privata dovrà essere condotto tenendo presenti le posizioni delle parti, al fine di valutare se posizioni di supremazia di una di esse e di eventuale dipendenza, anche economica, dell'altra siano stati forieri di comportamenti abusivi, posti in essere per raggiungere i fini che la parte si è prefissata. Per questa ragione il giudice, nel controllare ed interpretare l'atto di autonomia privata, deve operare ed interpretare l'atto anche in funzione del contemperamento degli opposti interessi delle parti contrattuali"...."Il problema non è politico, ma squisitamente giuridico ed investe i rimedi contro l'abuso dell'autonomia privata e dei rapporti di forza sul mercato, problemi questi che sono oggetto





di attenzione da parte di tutti gli ordinamenti contemporanei, a causa dell'incremento delle situazioni di disparità di forze fra gli operatori economici. Al giudicante è richiesta, attraverso il controllo e l'interpretazione dell'atto di recesso - al fine di affermarne od escluderne il suo esercizio abusivo, condotto alla luce dei principii più volte enunciati - proprio ed esclusivamente una valutazione giuridica". "La valutazione deve essere condotta in termini di "conflittualità". Ovvero: posto che si verte in tema di interessi contrapposti, il punto rilevante è quello della proporzionalità dei mezzi usati".

In conclusione, "si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti.

Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso (in applicazione di tale principio, è stata cassata la decisione di merito la quale aveva ritenuto insindacabile la decisione del concedente di recedere ad nutum dal contratto di concessione di vendita, sul presupposto che tale diritto gli era espressamente riconosciuto dal contratto)"

Nel caso di specie parte ricorrente, invece, ha solo dedotto ma non ha





sufficientemente mente documentato che il recesso della banca abbia assunto connotati del tutti imprevisi ed arbitrari; non ha fornito indizi concreti della lesione dell'aspettativa del cliente di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto né ha sufficientemente documentato l'impossibilità oggettiva di stipulare contratti di conto corrente con altre banche.

D'altra parte, va ribadita l'idoneità del preavviso – da intendersi non come termine finale per la restituzione delle somme, ma come periodo interinale di svolgimento del contratto che nel caso di specie è da considerarsi idoneo – e quindi legittimo essendo stato garantito un lasso temporale sufficiente a ricercare un altro istituto di credito.

Il contegno della banca è stato formalmente legittimo in quanto avvenuto nel rispetto non solo delle norme codicistiche ma anche del contratto intercorso bancario che ribadito la necessità di rispettare il disposto dell'art. 125-quater, comma 2, lettera a, T.U.B., secondo il quale i contratti a tempo indeterminato possono prevedere la facoltà del finanziatore di recesso «con preavviso di almeno due mesi» dovendo sempre «rispettarsi il fondamentale e inderogabile principio secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede (art. 1375 c.c.).

E' noto, infatti, che nel rispetto delle suindicate condizioni (espressa e tempestiva comunicazione) la banca non ha alcun obbligo di motivazione nei confronti del cliente poichè il recesso può rappresentare la naturale conseguenza di una complessiva valutazione del merito creditizio che gli intermediari sono tenuti a effettuare.

E' anche noto che grava sul ricorrente (ergo: sul finanziato) l'onere di provare la sussistenza di un danno che sia eziologicamente riconducibile alla brutale interruzione di credito da parte dell'intermediario.





Non può dirsi fondato dunque, il paventato abuso del diritto del parte della resistente.

Da tali rilievi discende il rigetto del ricorso, restando assorbita ogni considerazione in ordine al profilo del periculum in mora.

La particolarità della questione vale tuttavia a fondare ex art. 92 cpc la compensazione integrale delle spese del procedimento

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Si comunichi.
23/05/2023

Il giudice
dr. Rita Di Salvo

